



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

ORD. N. 54

Prot. 20740

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL COMANDANTE DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 22/07/2021 con la quale è stata istituita una Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico di Bordighera Alta;

Ravvisata la necessità, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'installazione e attivazione di un sistema di controllo telematico degli accessi veicolari all'interno del perimetro dell'area ZTL con rilevazione automatica delle violazioni commesse, di individuare le aree soggette alle limitazioni della viabilità e alla individuazione delle eventuali deroghe;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 30/04/1992 n° 285, recante il testo del "Nuovo Codice della Strada" ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.) recante disposizioni sulle funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

ORDINA

La creazione di una area ZTL con varco di controllo degli accessi in via Circonvallazione all'altezza dell'intersezione con via al Capo, con entrata ed uscita dei veicoli dal suddetto varco, attivo dalle ore 00,00 alle ore 24,00;

di disciplinare l'accesso all'area ZTL con esenzioni e deroghe previo autorizzazione rilasciata dal Comando Polizia Municipale secondo i seguenti criteri:

1) Nell'orario in cui vige il divieto nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Bordighera, è interdetta la circolazione dei veicoli, salvo quanto previsto dal vigente Nuovo Codice della strada, nonché nei successi commi del presente articolo.

2) Possono liberamente transitare senza permesso i seguenti veicoli:

- a)** velocipedi, ivi compresi i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;
- b)** veicoli al servizio degli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi di Polizia nazionali e locali, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai veicoli dei Servizi di Soccorso e della Protezione Civile, individuati dai contrassegni di istituto;
- c)** i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie;
- d)** veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto persone (taxi);
- e)** veicoli di rappresentanza degli Enti Pubblici;
- f)** veicoli preordinati alla rimozione dei veicoli ex art. 159 del nuovo codice della strada;
- g)** veicoli di servizio del Comune di Bordighera, individuati da evidenti simboli;
- h)** veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro Consorzi, Unioni e Associazioni), individuati da evidenti simboli;
- i)** veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAL), delle Aziende Sanitarie locali (ASL), individuati da evidenti simboli;
- l)** veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (esemplificativamente: servizi postali, di telecomunicazioni, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli;
- m)** veicoli per il trasporto funebre;
- n)** veicoli autorizzati per la raccolta dei rifiuti;
- o)** veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti simboli;

3) Nella zona a Traffico Limitato del Centro Storico, previo permesso rilasciato con valenza biennale, possono altresì circolare, alle condizioni che seguono:

- a)** i residenti con abitazione posta all'interno del perimetro della via Circonvallazione, con rilascio di una autorizzazione al transito di un veicolo per nucleo familiare;
- b)** non residenti con posto auto privato.

c) non residenti aventi disponibilità di un alloggio di proprietà o in affitto nell'area indicata al punto a), senza posto auto privato, Il permesso abilita al transito, con divieto di sosta e fermata a eccezione di una sosta max. 15 minuti, nei pressi della residenza, per operazioni di carico e scarico;

4) Nella zona a Traffico Limitato del Centro Storico, previo permesso rilasciato con valenza biennale, possono altresì circolare, alle condizioni che seguono:

a) artigiani (es. fornai e pasticceri, ecc.) o titolari di altre attività aventi sede nell'area indicata al punto a) o all'interno della ZTL e la cui attività, anche in giorni festivi, comporti il trasporto di materiali con veicoli a motore. Il permesso abilita al transito senza limitazioni d'orario con la possibilità di brevi soste (massimo 15 minuti) per carico e scarico;

c) titolari di attività che forniscano servizi tecnologici di particolare urgenza e rilevanza per utenti e/o clienti residenti o domiciliati in AP e ZTL (es. impiantisti di cui alla legge 46/90, compresi antennisti, installatori di sistemi di allarme, riparatori di elettrodomestici in genere.). Il permesso abilita al transito senza limitazioni d'orario e alla sosta per max n. 2 ore;

d) medici e guardia medica in visita domiciliare;

e) operatori sanitari e socio-assistenziali di pronta disponibilità. Il permesso abilita al transito con sosta max n. 30 minuti

f) giornalisti (testate giornalistiche, televisive, free lance). Il permesso abilita al transito con sosta max n. 30 minuti;

h) pubblici dipendenti e amministratori che, nello svolgimento del servizio d'istituto, utilizzano veicoli privati per carenza di veicoli di servizio dell'Ente di appartenenza;

5) Coloro che, per motivi contingenti e debitamente documentati, abbiano la necessità di circolare nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico per un periodo di tempo determinato e, in ogni caso, non superiore a sei mesi, devono richiedere specifico permesso.

6) Il permesso di cui al precedente comma è rilasciato per i seguenti motivi:

a) organizzazione di convegni, conferenze, manifestazioni culturali, sportive e simili, per gli adempimenti a esse connesse;

b) raccolte di firme per referendum, manifestazioni politico-sindacali, ecc;

c) matrimoni fino a un massimo di n. 3 vetture autorizzabili ivi compresa quella a disposizione del fotografo;

d) trasporto materiali voluminosi da parte di privati;

e) altri motivi debitamente documentati;

7) Per i motivi debitamente documentati possono essere altresì richiesti permessi giornalieri che saranno rilasciati a vista.

8) I limiti e le prescrizioni d'uso dei permessi temporanei sono determinati dal Responsabile del Procedimento in relazione alle caratteristiche del permesso richiesto.

La presente Ordinanza avrà vigenza successivamente al rilascio da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della prevista autorizzazione all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi alla Zona a Traffico Limitato ed alla posa della prescritta segnaletica, come previsto dal vigente Codice della Strada; sarà inoltre resa nota al pubblico mediante l'affissione all'albo Comunale on-line.

I contravventori saranno puniti a norma di Legge.

Altresì si potrà opporre ricorso alla stessa, secondo il disposto normativo.

Bordighera, lì 23/07/2021

IL COMANDANTE DELLA P.L.

Dr. Attilio Satta

(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL d.LGS N. 82/2005)

AS/gr